Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 337

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 dicembre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le *librerie depositarie nei capoluoghi di provincia*. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1109.**

Istituzione di un istituto commerciale e per geometri in Borgo Valsugana.

N. 1109. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Borgo Valsugana (Trento), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale e per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1977
Registro n. 136 *Istruzione, foglio n.* 210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1110.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale e per geometri in Rodi Garganico.

N. 1110. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Rodi Garganico (Foggia), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale e per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1977
Registro n. 136 *Istruzione, foglio n.* 211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1111.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Predazzo.

N. 1111. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Predazzo (Trento), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1977
Registro n. 136 *Istruzione, foglio n.* 212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1112.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale e per geometri in Tione.

N. 1112. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Tione (Trento), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale e per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1977
Registro n. 136 *Istruzione, foglio n.* 213

LEGGE 14 novembre 1977, n. **889**.

Importazione ed esportazione di bestiame, carni, prodotti ed avanzi animali da e per i Paesi della Comunità economica europea. Soppressione di diritti fissi di visita sanitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I diritti di visita sanitaria, di cui alla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239, non sono dovuti sui prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché sugli altri prodotti indicati nella tabella stessa, in importazione ed esportazione interessanti il territorio di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero dei Paesi associati.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni che esentano i prodotti sopra indicati dal pagamento dei diritti di visita sanitaria all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1977, valutato in lire 13 miliardi, si provvede quanto a lire 9 miliardi mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, e quanto a lire 4 miliardi, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — DAL FALCO — FORLANI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI — MARCORA — DONAT-CATTIN — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 22 novembre 1977, n. **890**.

Modifica delle norme relative alla indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il foglio di congedo, le copie di fogli matricolari e di stato di servizio rilasciati dall'amministrazione militare e ogni altro documento rilasciato dalla stessa amministrazione sono redatti in modo da non fare alcun riferimento alla causa della inidoneità al servizio militare.

Art. 2.

Le comunicazioni degli specifici motivi della inidoneità al servizio militare, per cause fisiche o psichiche, sono fatte esclusivamente ai diretti interessati, dietro loro richiesta, e alle pubbliche strutture mediche e sanitarie.

Art. 3.

I fogli di congedo, le copie di fogli matricolari e di stato di servizio e ogni altro documento rilasciati dall'amministrazione militare in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti, a richiesta dell'interessato, da corrispondenti documenti redatti secondo quanto previsto dall'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 29 novembre 1977, n. **891**.

Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare il completamento del piano degli asili nido previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è istituito a favore delle regioni uno speciale « Fondo integrativo per gli asili nido » da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art. 2.

Lo speciale fondo di cui all'articolo 1 viene alimentato:

a) dai contributi di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976, che l'INPS verserà trimestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate;

b) da un contributo a carico dello Stato sul bilancio 1978 per complessivi 20 miliardi.

Art. 3.

Gli eventuali residui passivi del fondo istituito con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, non impegnati alla data del 31 dicembre 1976 ed i residui attivi non

riscossi alla stessa data e limitatamente alla parte eccedente gli impegni assunti, sono destinati, in aumento, al fondo integrativo per l'esercizio 1977.

Art. 4.

Le previsioni di entrata dei contributi di cui all'articolo 2, lettera *a*) della presente legge ai fini della determinazione dell'importo complessivo da stanziare nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, saranno calcolate annualmente sulla base del monte salari sottoposto alla disciplina previdenziale accertato nell'anno precedente dagli enti di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 5.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio 1977, ed entro il 28 febbraio per gli esercizi successivi, il Ministero della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede con proprio decreto a ripartire il fondo di cui all'articolo 1, in base al fabbisogno e all'effettivo stato di attuazione del piano.

Art. 6.

La regione annualmente, entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al precedente articolo 5, provvede a fissare:

a) l'entità dei contributi da concedere ai comuni per le spese di costruzione, riattamento, impianto ed arredamento degli asili nido previsti dal piano regionale adottato in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

b) l'entità dei contributi da concedere ai comuni per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido, tenendo conto tra l'altro sia della ricettività degli asili nido, sia delle condizioni socio-economiche locali.

I contributi di cui alla lettera *b*), primo comma, del presente articolo vengono erogati con preferenza a quegli asili nido gestiti dagli enti locali realizzati con il contributo della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nonchè agli altri asili nido gestiti dagli enti locali.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è abrogato.

Art. 7.

Ai comuni che hanno ottenuto i contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6 della presente legge la Cassa depositi e prestiti, su domanda del comune corredata da attestazione della regione certificante la intervenuta adozione e regolarità degli atti dovuti, concederà il mutuo necessario al completo finanziamento dell'opera, compreso l'acquisto dell'area.

Art. 8.

Il personale occorrente per il funzionamento degli asili nido, dopo che sia stato utilizzato il personale, in possesso dei requisiti necessari, proveniente dagli enti disciolti, nei limiti della spesa coperta dal contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 6 della presente legge, rientra fra le assunzioni consentite dall'articolo 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62.

Art. 9.

All'onere di 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1978 si provvede con riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — DAL FALCO — ANSELMI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1977, n. **892.**

Modificazione all'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre al personale statale;

Visto l'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di consentire al Ministro per il tesoro di avvalersi della disposizione contenuta nel sesto comma dell'art. 370 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per il pagamento ai dipendenti statali della tredicesima mensilità e della rata di stipendio del mese di dicembre, previsto dall'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, è applicabile anche il sesto comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 32

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1977.
Estensione a taluni comuni delle province di Udine, Gorizia e Trieste del regime sui trapassi immobiliari previsto dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, recante norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle province di confine terrestre;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2207, recante modificazioni alla legge predetta;

Visto l'art. 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari;

Visti il decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938 ed il decreto ministeriale 25 ottobre 1946, determinanti le zone delle province alle quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095, e successive modificazioni, oltre che alle zone indicate nel decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938 e nel decreto ministeriale 25 ottobre 1946, si applicano anche alle seguenti:

Provincia di Udine:

comuni di: S. Giovanni al Natisone, Paluzza, Pontebba, Malborghetto Valbruna, Tarvisio, Chiusaforte, Resia, Lusevera, Taipana, Nimis, Attimis, Faedis, Torreano, Pulfero, Savogna, Drenchia, Grimacco, Stregna, S. Pietro al Natisone, S. Leonardo, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Cividale del Friuli, Manzano, Corno di Rosazzo, Chiopris.

Provincia di Gorizia:

comuni di: S. Canzian d'Isonzo, Cormons, Dolegna del Collio, Capriva del Friuli, S. Floriano del Collio, Gorizia, Mossa, Moraro, S. Lorenzo di Mossa, Medea, Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Farra d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Sagrado, S. Pier d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Staranzano, Monfalcone, Turriaco, Villesse.

Provincia di Trieste:

comuni di: S. Dorligo della Valle, Duino Aurisina, Sgonico, Trieste, Monrupino, Muggia.

Roma, addì 20 agosto 1977

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1977
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 55

(12491)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antibiotin » della ditta La Farmochimica italiana - L.F.I., in Milano. (Decreto di revoca n. 5032/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 24 febbraio 1955 e 31 luglio 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 9781 e 9781/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Antibiotin » pomata alla penicillina, nelle confezioni tubo da g 15 e tubo da g 20 e la relativa categoria polvere alla penicillina, nella confezione flacone con spruzzatore da g 8, a nome della ditta La Farmochimica italiana - L.F.I., con sede in Milano, via N. D'Apulia, 8, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4391/R del 19 aprile 1974, con il quale è stata revocata la preparazione tubo da g 15 di pomata del prodotto suddetto, in seguito a rinuncia della ditta interessata;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella suddetta specialità medicinale, contenente penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Antibiotin » pomata alla penicillina, nella confezione tubo da g 20, e della relativa categoria polvere alla penicillina, nella confezione flacone

con spruzzatore da g 8, registrate rispettivamente ai numeri 9781 e 9781/B, in data 24 febbraio 1955 e 31 luglio 1957, a nome della ditta La Farmochimica italiana - L.F.I., con sede in Milano, via N. D'Apulia, 8.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12234)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Triglandina » della ditta S.p.a. It. Laboratori Bouty, in Milano. (Decreto di revoca n. 5041/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 12 marzo 1947, 20 luglio 1955 e 3 maggio 1968, con i quali vennero registrate ai numeri 631, 631/A e 631/A-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Triglandina » confetti, nonché la relativa categoria fiale × 1 cc tipo normale e la relativa serie di categoria × 1 cc fiale tipo forte, a nome della ditta S.p.a. It. Laboratori Bouty, con sede in Milano, via Vanvitelli, 6, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4391/R del 19 aprile 1974, con il quale è stata revocata, su rinuncia, la categoria fiale × 1 cc tipo normale del prodotto suddetto;

Considerato che la suddetta specialità medicinale a base di estratti ipofisari, e cioè di estratti eterologhi non aventi alcuna attività e quindi in contrasto con le moderne acquisizioni scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Triglandina » confetti e della relativa serie di categoria fiale da 1 cc tipo forte, registrate rispettivamente ai numeri 631 e 631/A-1, in data 12 marzo 1947, 20 luglio 1955 e 3 maggio 1968, a nome della ditta S.p.a. It. Laboratori Bouty, con sede in Milano, via Vanvitelli, 6.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12243)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Penicilalfa » della ditta Industria terapeutica splendore - Officina oftalmoterapica Alfa, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5039/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 8 maggio 1958 e 31 maggio 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 13813, 13813/A e 13813/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Penicilalfa » pomata a uso oftalmico, nonchè le relative categorie pomata uso dermatologico e polvere aspersoria, a nome della ditta Industria terapeutica splendore - Officina oftalmoterapica Alfa-Intes, con sede in Napoli, via delle Puglie, 165 (già sita in Napoli, via Firenze, 24), prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, nella suddetta specialità medicinale, contenente penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Penicilalfa » pomata uso oftalmico e delle relative categorie pomata uso dermatologico e polvere aspersoria, registrate rispettivamente ai numeri 13813, 13813/A e 13813/B, in data 8 maggio 1958 e 31 maggio 1961, a nome della ditta Industria terapeutica splendore - Officina oftalmoterapica Alfa, con sede in Napoli, via delle Puglie, 165.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12241)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1977.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della regione Lombardia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, successivamente modificate con leggi 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1965, 5 febbraio 1971, 3 giugno 1972, 9 agosto 1973, 26 aprile 1974, 7 luglio 1975 e 16 aprile 1976, con i quali sono stati dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, rispettivamente i territori delle province di Sondrio, Varese, Como, Cremona, Milano, Pavia e Brescia;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti esistenti nel territorio della regione Lombardia è inferiore dell'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della regione Lombardia è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: Russo

(12538)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1977

p. *Il Ministro*: Erminero

(12469)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato è agricoltura di Pistoia è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1977

p. *Il Ministro*: Erminero

(12471)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Bitontum - Società cooperativa a responsabilità limitata », in Bitonto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze a seguito dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 12 ottobre 1977 alla società cooperativa « Bitontum - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bitonto (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderiva, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Bitontum - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito notaio Amelia Carpinelli in data 22 giugno 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Alessandro Fiore ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12672)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12679)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12678)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12787)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Approvazione dei metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico (Supplemento n. 4).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme per il funzionamento delle stazioni di prove agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordino della sperimentazione agraria;

Visto l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite, dai laboratori incaricati, con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati approvati metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti agrari e sostanze di uso agrario, di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 30 luglio 1966;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il metodo ufficiale di analisi degli alimenti per uso zootecnico descritto nel supplemento n. 4, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per la sanità*
RUSSO

METODI UFFICIALI DI ANALISI DEGLI ALIMENTI PER USO ZOOTECNICO

SUPPLEMENTO N. 4

Determinazione dei nitrati nel latte e nel siero liquidi e in polvere

1. *Scopo e campo di applicazione.*

Determinazione dello ione nitrico (NO_3^-) nel latte e nel siero, liquidi e in polvere.

2. *Principio.*

Precipitazione della materia grassa e delle proteine per mezzo delle soluzioni di Carrez; filtrazione ed evaporazione dell'acqua; formazione di un nitrocomposto con xilenolo in presenza di acido solforico, distillazione del nitrocomposto e determinazione spettrofotometrica dell'intensità della colorazione gialla della soluzione ottenuta.

3. *Apparecchiatura.*

3.1. Apparecchio di distillazione come descritto nella figura 1.

3.2. Evaporatore rotante sotto vuoto con bagnomaria termostatabile.

3.3. Spettrofotometro.

4. *Reattivi.*

Tutti i reattivi e l'acqua impiegati devono essere puri e privi di nitrati (reazione con difenilammina e acido solforico: negativa).

4.1. Soluzione di Carrez.

4.1.1. Soluzione di solfato di zinco (Carrez I): solubilizzare 53,5 g di solfato di zinco eptaidrato in acqua e completare il volume a 100 ml.

4.1.2. Soluzione di ferrocianuro di potassio (Carrez II): solubilizzare 17,2 g di ferrocianuro di potassio triidrato in acqua e completare il volume a 100 ml.

4.2. 2,4 Xilenolo.

2,4 dimetilfenolo distillato di recente e comunque non colorato. (La purezza del prodotto è assolutamente necessaria per la validità del saggio).

4.3. Soluzione solforica di solfato di argento.

Solubilizzare 5,4 g di solfato d'argento in 100 ml di acido solforico al 75% (v/v).

4.4. Soluzione sodica di solfito di sodio.

Solubilizzare 4 g di idrossido di sodio e 20 g di solfito di sodio eptaidrato in acqua e completare il volume a 100 ml.

4.5. Soluzione standard di nitrati.

Solubilizzare 1,630 g di nitrato di potassio in acqua e completare il volume a 1000 ml. 1 ml della soluzione contiene 1 mg di ione NO_3^-.

5. *Modo di operare.*

Preparazione del filtrato limpido.

5.1. Pesare 2 g di prodotto secco o 20 g di prodotto liquido (sia per il latte che per il siero) in un pallone da 100 ml, aggiungere, agitando, 70-80 ml di acqua quindi 2 ml della soluzione Carrez I (4.1.1.) e 2 ml della soluzione Carrez II (4.1.2.).

Agitare bene e portare a volume con acqua, agitare nuovamente con energia e filtrare attraverso un filtro da quantitativa di 12 cm di diametro per filtrazioni rapide e opportunamente pieghettato per accelerare il deflusso.

Scartare i primi 3-5 ml di filtrato.

Contemporaneamente preparare una prova in bianco con acqua e procedere parallelamente.

5.2. Formazione del nitroxilenolo.

Trasferire esattamente 40 ml del filtrato limpido nel pallone da distillazione (3.1.) ed evaporare sotto vuoto a temperatura non superiore a 50°C in evaporatore rotante (3.2.) fino a secchezza. Dopo raffreddamento, riprendere il residuo con 1 ml di acqua, aggiungere 0,2 ml circa di xilenolo (4.2.), una pallina di vetro e 5 ml di soluzione di solfato d'argento (4.3.). Chiudere il pallone con un tappo di vetro e agitare fortemente al fine di ottenere un'emulsione. Lasciar reagire per 10 minuti esatti a temperatura ambiente agitando frequentemente.

Aggiungere infine 20 ml di acqua per bloccare il processo di nitrazione.

5.3. Distillazione.

Distillare, con l'apparecchio di distillazione (3.1.), 7-8 ml in un matraccio tarato da 10 ml contenente 1,5 ml della soluzione di solfito di sodio (4.4.) e portare a volume con acqua.

5.4. Misura spettrofotometrica.

Misurare la densità ottica (DO) della soluzione a 450 nm in vaschetta da 1 cm, contro acqua.

5.5. Curva di taratura.

Diluire 10 ml della soluzione standard di nitrati (4.5.) a 100 ml con acqua. 1 ml di questa soluzione contiene 100 μg di NO_3^-.

Trasferire in più palloni da distillazione (3.1.) aliquote da 0-0, 10-0, 20-0, 30-0, 40 ml della soluzione standard diluita corrispondenti rispettivamente a 0, 10, 20, 30, 40 μg di ione NO_3^-; completare ad 1 ml con acqua. Aggiungere 0,2 ml di xilenolo (4.2.) e 5 ml di soluzione solforica di solfato di argento (4.3.).

Proseguire come descritto in 5.2. (secondo capoverso), 5.3. e 5.4. La curva di taratura è espressa da una retta che, dopo sottrazione del valore di estinzione dato dalla soluzione standard a concentrazione zero rispetto all'acqua, passa per l'origine.

6. *Calcolo.*

Sottrarre dal valore di estinzione letto quello relativo alla prova in bianco. Ricavare, quindi, dalla curva di taratura il contenuto di ione nitrico presente in 40 ml di filtrato.

6.1. Il contenuto in ione nitrico nei prodotti liquidi si ottiene applicando la formula:

$$mg\ NO_3^-/1000\ g = a \cdot 0,125$$

dove a = quantità di NO_3^-, espressa in μg, trovata in 40 ml di filtrato.

6.2. Il contenuto in ione nitrico nei prodotti solidi si ottiene applicando la formula:

$$mg\ NO_3^-/1000\ g = a \cdot 1,25$$

dove a = quantità di NO_3^-, espresso in μg, trovata in 40 ml di filtrato.

7. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate sullo stesso campione non deve essere superiore al 10% del risultato più elevato.

8. *Osservazioni.*

Il solfato di argento commerciale contiene sempre quantità apprezzabili di nitrati. Si procede alla sua purificazione adottando il procedimento 8.1. oppure si può preparare il prodotto puro come descritto in 8.2.

8.1. Porre 25 g di solfato di argento in un bicchiere ed aggiungervi 25 ml di etanolo al 95% (P/V), agitare con una bacchetta di vetro, lasciar sedimentare per qualche minuto e quindi eliminare il liquido surnatante. Ripetere l'operazione una seconda volta quindi essiccare il prodotto così purificato, in stufa termostatata a 60 °C per 3 ore. Conservare in essiccatore.

8.2. Porre 15 g di lamina d'argento finemente triturata in un pallone Kjeldahl da 100 ml, aggiungere 40 ml di acqua e lasciar bollire in modo tumultuoso. Eliminare l'acqua e ripetere l'operazione di lavaggio una seconda volta.

Aggiungere all'argento 17 ml di acido solforico concentrato e far bollire fino a completa solubilizzazione del metallo. Aggiungere 25 ml di acqua, far bollire nuovamente per qualche minuto e quindi raffreddare. Raccogliere il solfato d'argento finemente cristallizzato in un bicchiere di vetro, lavare con 25 ml di acqua, allontanare quest'ultima, asciugare il prodotto così ottenuto in stufa a 105 °C.

FIG. 1

Le misure sono espresse in mm

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(12907)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12780)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12781)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12782)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Riconoscimento dell'Associazione produttori tonnieri del Tirreno - Società cooperativa a r.l., in Salerno.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato reso esecutivo in Italia il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 189 del trattato predetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2142/70 del consiglio del 20 ottobre 1970 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 170/71 del consiglio del 26 gennaio 1971 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1939/72 della commissione dell'8 settembre 1972, recante disposizioni relative alle condizioni e alla procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 6213560 in data 2 dicembre 1972, riguardante le disposizioni esecutive relative alle condizioni ed alle procedure per il riconoscimento delle costituende organizzazioni di produttori della pesca marittima;

Vista la domanda in data 15 maggio 1977, con la quale l'Associazione produttori tonnieri del Tirreno - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, via Garibaldi n. 33, ha chiesto di essere riconosciuta per gli scopi previsti dal citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Considerato che detta associazione risulta essere regolarmente costituita in data 9 marzo 1976;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta associazione risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal citato regolamento (CEE) n. 1939/72;

Vista la relazione tecnico-economica in data 21 settembre 1977 della capitaneria di porto di Salerno, nella quale viene espresso parere favorevole alla domanda della menzionata associazione;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 388, la quale, nella seduta del 15 novembre 1977, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della menzionata associazione, per gli scopi previsti dal già citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Decreta:

E' riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, nonchè a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge l'organizzazione di produttori nel settore della pesca d'altura di tonno denominata Associazione produttori tonnieri del Tirreno - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, via Garibaldi n. 33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ROSA

(12775)

ORDINANZA MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Tanzania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dalla quale risulta che in Tanzania si sono verificati casi di colera;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Tanzania sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(13006)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, adottato a Ginevra il 1° settembre 1970.

Il 30 settembre 1977, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 2 maggio 1977, n. 264, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 6 giugno 1977, è stato depositato a New York, presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, lo strumento di ratifica dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, adottato a Ginevra il 1° settembre 1970.

L'accordo, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, entrerà in vigore per l'Italia il 30 settembre 1978.

(12961)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977, il comune di Marliana (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5101/M)

Autorizzazione al comune di Foglianise ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 novembre 1977, il comune di Foglianise (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.245.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5097/M)

Autorizzazione al comune di Cursi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 novembre 1977, il comune di Cursi (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5098/M)

Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 novembre 1977, il comune di Casina (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5099/M)

Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 novembre 1977, il comune di Ferrandina (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.520.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5100/M)

Autorizzazione al comune di Torremaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977, il comune di Torremaggiore (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 189.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5102/M)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977, il comune di Pulsano (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.070.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5103/M)

Autorizzazione al comune di Montecassiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977, il comune di Montecassiano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5104/M)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Alpago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977, il comune di Pieve d'Alpago (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5105/M)

Autorizzazione al comune di Bergamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 14 novembre 1977, il comune di Bergamo, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.633.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5096/M)

Autorizzazione al comune di Cesano Maderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 26 novembre 1977, il comune di Cesano Maderno (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 331.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5106/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Autotrasportatori Falco », in Potenza

Con decreto ministeriale 19 novembre 1977, il perito agrario Orazio Saraceno è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Autotrasportatori Falco » (già Risorgimento), con sede in Potenza, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 13 novembre 1964, in sostituzione del sig. Salvatore Santarsiero.

(12798)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Margherita Staffora

Con delibera 28 maggio 1977, n. 3005, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Staffora fronteggiante il mappale 478 (mq 561) e di terreno ex alveo del fosso Vendemiassi fronteggiante i mappali 475 e 476 (mq 300) siti in comune di S. Margherita Staffora (Pavia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. III della superficie complessiva di mq 861 ed indicati nella planimetria rilasciata il 6 maggio 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(13065)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1976

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
1	*Actifluor*	Dentifricio	Byk Gulden	Milano	8826
2	*Aerosol* 52	Antitarme	Brill	Id.	8725
3	*Afom*	Pomata disinfettante	Afom	Torino	8876
4	*Antiforfora doposhampoo Bipantol*	Shampoo	Ravizza	Milano	8828
5	*Art.* 108 - *Art.* 110	Scarpa ortopedica	Balducci	Firenze	8911
6	*Art.* 106/1 - *Art.* 106/4	Id.	Id.	Id.	8912
7	*Art.* 96/3 - *Art.* 96/6 535 *senza plantare*	Id.	Id.	Id.	8913
8	*Art.* 537 *senza plantare* 9238	Id.	Id.	Id.	8914
9	*Art.* 219/2	Id.	Id.	Id.	8915
10	*Art.* 26 - *Art.* 26/F	Id.	Id.	Id.	8916
11	*Art.* 013	Id.	Id.	Id.	8917
12	*Art.* 535/3 - *Art.* 537/3	Id.	Id.	Id.	8918
13	*Art.* 96/1 - 96/2 - 96/4 - 96/5	Scarpe profilattiche	Id.	Id.	8922
14	*Art.* 36/3 *scuola napoletana*	Scarpa curativa	Id.	Id.	8949
15	*Art.* 144/3 *scuola napoletana*	Id.	Id.	Id.	8950
16	*Art.* 219/3 - 219/4	Id.	Id.	Id.	8951
17	*Art.* 107/1	Id.	Id.	Id.	8952
18	*Art.* 107	Id.	Id.	Id.	8953
19	*Art.* 106 *normale* - 106/2	Id.	Id.	Id.	8954
20	*Art.* 011	Id.	Id.	Id.	8955
21	*Art.* 109	Id.	Id.	Id.	8956
22	*Art.* 012	Id.	Id.	Id.	8957
23	*Baby zeta tipo Minor*	Scarpa ortopedica	Zambeletti	Perugia	8906
24	*Baby zeta tipo Maior*	Id.	Id.	Id.	8907
25	*Baby zeta tipo Club*	Id.	Id.	Id.	8908
26	*Baby zeta tipo estivo*	Id.	Id.	Id.	8909
27	*Baby zeta Maior SG tipo Style e tipo Top*	Id.	Id.	Id.	8910
28	*Benzosteril L*	Disinfettante liquido	Zoomedica	Fano (Pesaro)	8614
29	*Benzosteril P*	Disinfettante in polvere	Id.	Id.	8620
30	*Bergamon pronto*	Disinfettante	Bergamon	Ariccia (Roma)	8753
31	*Betadine sapone germicida*	Sapone disinfettante	Chinoin	Milano	8731
32	*Bisteril*	Disinfettante	Istituto farmacoterapico italiano	Roma	8797
33	*Braunula*	Ago per intravena	Braun	Germania	8967
34	*Cetolina G*	Antisettico	Fitocosmetica	Roma	8872
35	*C - Film*	Disinfettante	Geymonat	Gran Bretagna	8794
36	*Colliride collirio*	Collirio	Procarg	Bologna	8974
37	*Collistar C*	Soluzione lenti a contatto	Zambeletti	Milano	8838

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
38	*Collistar collirio incolore*	Collirio	Zambeletti	Milano	8840
39	*Collistar collirio smeraldo*	Id.	Id.	Id.	8841
40	*Collistar collirio azzurro*	Id.	Id.	Id.	8842
41	*Colluttorio Asba*	Disinfettante	Italchemi	Parma	8889
42	*Composizione* 130	Antisettico	Brill	Roma	8884
43	*Coracide*	Disinfettante civile e industriale	Ascor chimici	Forlì	8636
44	*Cresyl*	Disinfettante	Bergamon	Ariccia (Roma)	8734
45	*Dentifricio Bergamon*	Dentifricio	Id.	Milano	8778
46	*Dentosan*	Colluttorio disinfettante	Istituto R. Pagni	Firenze	8716
47	*Di - Mill*	Collirio	Pharkos	Latina	9004
48	*Dipkol*	Insetticida	Colkim	Ozzano E. (Bologna)	8799
49	*Disinfex liquido*	Disinfettante	Cesic	Scarperia (Firenze)	8679
50	*Disoran*	Id.	Brilli Cattarini	Milano	8724
51	*Divor* 40	Insetticida	Colkim	Ozzano E. (Bologna)	8798
52	*Edel - Set*	Disinfettante	Milanfarma	Milano	8843
53	*El* 850	Cannula artero venosa	Sorin Biomedica	Saluggia (Vercelli)	8153
54	*Em* 860	Cannula in plastica per sangue	Id.	Id.	8157
55	*Em* 801 - *Em* 802 - *Em* 804 - *Em* 805 - *Em* 806	Id.	Id.	Id.	8161
56	*Entomol latte*	Insettifugo	Francia farmaceutici	Milano	8791
57	*Filasan spray*	Disinfettante battericida	F.I.L.A.	Padova	8598
58	*Fisiosan ometto*	Scarpa profilattica	Chemitalia	Ancona	8927
59	*Fleboset* 100015	Apparato in plastica	Crinospital	Palazzo Pignano (Cremona)	8708
60	*Fluogum*	Chewing gum al fluoro	Goupil Italia	Parigi	8839
61	*Flycol* 20	Insetticida	Colkim	Ozzano E. (Bologna)	8719
62	*Insetticida spray*	Id.	Istituto delle vitamine	Svizzera	8635
63	*Iodogen*	Gel vaginale	Magis farmaceutici	Brescia	8786
64	*Iodogermo*	Disinfettante	Chemical Z.C. Italiana	Cormano (Milano)	8645
65	*Joxol*	Id.	Kemio	Roma	8634
66	*Kolvos*	Insetticida	Colkim	Ozzano E. (Bologna)	8712
67	*Lacrimart*	Collirio	Baif antiseptics	Genova	9023
68	*Le* 607	Apparato in plastica per sangue	Sorin biomedica	Saluggia (Vercelli)	8495
69	*Le* 610	Id.	Id.	Id.	8496
70	*Le* 600	Apparato in plastica	Id.	Id.	8489
71	*Le* 611	Id.	Id.	Id.	8488
72	*Le* 613	Apparato in plastica per sangue	Id.	Id.	8494
73	*Le* 650	Id.	Id.	Id.	8493
74	*Le* 652	Linea venosa in plastica	Id.	Id.	8452
75	*Le* 654	Apparato in plastica per sangue	Id.	Id.	8492
76	*Le* 656	Id.	Id.	Id.	8451
77	*Liso - Iod*	Disinfettante	Gay & C.	Torino	8713
78	*Locosteril*	Id.	Francia farmaceutici	Milano	8744
79	*Micaveen*	Pasta disinfettante	Difa	Germania Occ.le	8611

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
80	*Micotal*	Lozione antimicotica	Iton lab. biochimico	Pomezia (Roma)	8643
81	*Neointol*	Disinfettante	Carlo Erba	Ascoli Piceno	8887
82	*Neo - Perborina*	Soluzione disinfettante	Raffaello Pagni	Firenze	8722
83	*Nigrargent dentale*	Antisettico	Giovanni Ogna	Milano	8718
84	*Oral - B*	Pasta dentifricia	Difa	Mede (Pavia)	8774
85	*Placchette X*	Piastrine zanzaricide	Adolfo Cano	Bologna	8717
86	*Pomata disinfettante Afom* . . .	Disinfettante	Afom	Torino	8876
87	*Rac* 3/50	Apparato in plastica	Crinospital	Palazzo Pignano (Cremona)	8705
88	*Rac* 50	Id.	Id.	Id.	8706
89	*Rac* 100	Id.	Id.	Id.	8707
90	*Sacca per sangue ml* 600 - *LDR* 2022	Sacca in plastica	Travenol	Belgio	8518
91	*Sacca da ml* 300 - *LDR* 2011 . .	Sacca in plastica per sangue	Id.	Id.	8556
92	*Sacca per sangue singola con CPD da ml* 250 - *LDR* 0501	Id.	Id.	Id.	8557
93	*Sacca per sangue da ml* 800 - *LDR* 2053	Id.	Id.	Id.	8558
94	*Sacca da ml* 1000 - *LDR* 2031 . .	Id.	Id.	Id.	8580
95	*Sacca per sangue tripla da ml* 350 *ACD-A LDR* 1610	Id.	Id.	Id.	8695
96	*Sacca per sangue tripla da ml* 350 *CPD - LDR* 1141	Id.	Id.	Id.	8696
97	*Sacca per sangue singola da ml* 350 *CPD - LDR* 0541	Id.	Id.	Id.	8702
98	*Sacca ml* 600 - *LDR* 2021 . . .	Id.	Id.	Id.	8703
99	*Savonelle*	Sapone disinfettante	Francia farmaceutici	Milano	8644
100	*Self*	Dentifricio	Ravizza	Id.	8827
101	*Self collutorio*	Colluttorio	Id.	Id.	8830
102	*Sestene*	Disinfettante	Borman italiana	Id.	8499
103	*Set per plasma con ago e clamo*	Apparato in plastica per sangue	Travenol	Belgio	8168
104	*Set per trasfusione LDC* 2124 . .	Id.	Id.	Id.	8700
105	*Set per trasfusione LDC L25* . .	Id.	Id.	Id.	8704
106	*Set per trasferimento plasma CO-LD e 2247*	Set	Id.	Id.	8900
107	*Soluzione antiforfora bipantol*	Soluzione antiforfora	Ravizza	Milano	8829
108	*Spitt*	Insettorepellente	Cesic	Scarperia (Firenze)	8682
109	*Sterlane*	Soluzione disinfettante	Recordati	Liscate (Milano)	8812
110	*Sterlane*	Tintura disinfettante	Id.	Id.	8813
111	*Sterlane soluzione concentrata* .	Disinfettante liquido	Id.	Id.	8822
112	***Sumikon***	**Insetticida**	Colkim	Ozzano E. (Bologna)	8690
113	***Tabard aerosol insettorepellente***	**Id.**	Shell chimica	Sesto Ulteriano (Milano)	8853
114	*Tabard lozione insettorepellente*	Insettorepellente	Id.	Id.	8854
115	*Tabard piastrina insetticida elettroattivata*	Insetticida	Id.	Francia e Olanda - Rovellasca (Como) - Rodano (Milano)	8899
116	*Tri - Gly liquido*	Battericida deodorante	National Chemsearch	Belgio	8730
117	*Vesfene 2*	Sapone battericida	Vestal chimica italiana	Trieste	8045
118	*Wing set DF*	Apparato in plastica per sangue	Dell'Oca & Fransci	Delebio (Sondrio)	8759
119	*Zefirol D*	Disinfettante	Bayer Italia	Garbagnate (Milano)	8678

(12591)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Cologne

Con deliberazione della giunta regionale del 20 settembre 1977, n. 11560, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cologne (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(12249)

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Seniga

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 223/urb del 20 settembre 1977, reso esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi del comune di Seniga (Brescia), adottato con delibera consiliare 27 maggio 1977, n. 1.

(12251)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bagnolo in Piano

Con deliberazione della giunta regionale 18 ottobre 1977, n. 3225 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 4870/4712 nella seduta del 16 novembre 1977), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), adottato con deliberazione del consiglio comunale 28 aprile 1975, n. 66.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12799)

Variante al piano regolatore generale del comune di Savignano sul Panaro

Con deliberazione della giunta regionale 18 ottobre 1977, n. 3230 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4875/4686 nella seduta del 16 novembre 1977), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Savignano sul Panaro (Modena), adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 aprile 1976, n. 75.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12800)

Variante al piano regolatore generale del comune di Campogalliano

Con deliberazione della giunta regionale 18 ottobre 1977, n. 3235 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4899/4737 nella seduta del 17 novembre 1977), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Campogalliano (Modena), adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 novembre 1975, n. 233.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12802)

Variante al piano regolatore generale del comune di San Secondo Parmense

Con deliberazione della giunta regionale 18 ottobre 1977, n. 3233, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4877/4699 nella seduta del 16 novembre 1977), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di San Secondo Parmense (Parma), adottata con deliberazione del consiglio comunale 18 luglio 1977, n. 28.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12801)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Piacenza

Con deliberazione della giunta regionale 11 ottobre 1977, n. 3179 (controllate senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4703/4514 nella seduta del 4 novembre 1977), sono state approvate le varianti parziali al vigente piano regolatore generale del comune di Piacenza, adottate con deliberazioni del consiglio comunale del 20 marzo 1975, n. 61 e 23 aprile 1975, n. 106.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12717)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio 25 giugno 1931, n. 11419/2181/29-V, con il quale il cognome del sig. Sumberaz-Sotte Costantino, nato ad Albona (Pola) il 19 febbraio 1883, venne ridotto nella forma italiana di « Sumberesi-Sotto », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giuseppina Zumin ed ai figli Guido e Nerina;

Vista la domanda di data 24 ottobre 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia del predetto, sig.ra Sumberesi-Sotto Nerina ved. Salemme, nata a Trieste il 12 settembre 1913 e qui residente in via Bramante, 5, chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Sumberaz-Sotte »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Costantino, sig.ra Sumberesi-Sotto Nerina ved. Salemme, il cui cognome di nascita è restituito, pertanto, nella forma originaria di Sumberaz-Sotte.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 18 novembre 1977

p. *Il prefetto*: MELLARO

(12808)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1971, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42, che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha chiesto l'iscrizione nell'elenco di cui al citato art. 42 avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella disciplina, servizio riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1969, n. 735;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di neurochirurgia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo altresì in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Carbonin Giorgio, nato a Venezia il 20 agosto 1919.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12974)

Elenco dei primari di chirurgia vascolare idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1972, concernente l'elenco dei primari di chirurgia vascolare idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia vascolare in base al possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia vascolare presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Maneghino Vincenzo, nato a Taranto l'8 dicembre 1937.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12972)

Elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1976 concernente l'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'articolo 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42, che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha chiesto l'iscrizione nell'elenco di cui al citato art. 42 avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella disciplina, servizio riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo altresì in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Di Fonzo Nicolò, nato a Bari il 1° giugno 1918.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12973)

Elenco degli aiuti di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42, che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare

direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha chiesto la iscrizione negli elenchi di cui al citato art. 42 avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella disciplina, servizio riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di medicina generale presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo altresì in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Coppolino Aldo, nato a Napoli l'11 gennaio 1928.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12982)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per esami, a sessantuno posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritta e pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a sessantuno posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 2 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 19 luglio 1977, avranno luogo nei giorni 14 e 15 aprile 1978. I candidati dovranno presentarsi, in ciascuno dei giorni specificati, alle ore 8, nelle città sottoindicate, a seconda della propria residenza:

Genova (per i residenti in Piemonte, Liguria e nella Valle d'Aosta) 14 e 15 aprile: fiera internazionale - piazzale Kennedy, 1, padiglione B 2.

Milano (per i residenti in Lombardia) 14 e 15 aprile: Università commerciale « Luigi Bocconi », via Sarfatti, 25.

Verona (per i residenti nel Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige):

14 aprile: quartiere fiera, viale del Lavoro, 8, padiglione 24, ingresso B;

15 aprile: istituto professionale di Stato per il commercio « M. Sanmicheli », piazza Bernardi, 2.

Bologna (per i residenti nell'Emilia-Romagna e nelle Marche) 14 e 15 aprile: ente autonomo fiere di Bologna, piazza Costituzione, 6, padiglione P.

Firenze (per i residenti in Toscana e in Umbria):

14 aprile: Università degli studi, facoltà di ingegneria, aule del biennio, viale Giovanbattista Morgagni, 44;

15 aprile: istituto dattilografico italiano, via Ricasoli, 4.

Roma (per i residenti nel Lazio) 14 e 15 aprile: palazzo dei congressi, piazzale Kennedy (EUR).

Pescara (per i residenti in Abruzzo e nel Molise) 14 e 15 aprile: istituto tecnico commerciale e per geometri « Tito Acerbo », succursale di via Tasso, 53 (ex istituto Olivieri).

Napoli (per i residenti in Campania) 14 e 15 aprile: istituto tecnico industriale statale « Enrico Fermi », corso Malta, 141.

Bari (per i residenti in Puglia e in Basilicata):

14 aprile: villaggio del fanciullo « San Nicola », piazza Giulio Cesare, 13;

15 aprile: succursale istituto statale per il commercio « Nicola Tridente », stradella Cannaruto, 9.

Reggio Calabria (per i residenti in Calabria) 14 e 15 aprile: istituto tecnico commerciale « Raffaele Piria », via Piria, 1.

Palermo (per i residenti nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta):

14 aprile: fiera del Mediterraneo, padiglione 16, via Generale Cascino, angolo piazza Generale Cascino, ingresso espositori;

15 aprile: istituto IDI, elettronica Giordano, piazza Croci, 1.

Catania (per i residenti nelle province di Catania, Ragusa, Siracusa, Messina ed Enna):

14 aprile: ente fiera, viale Kennedy (zona Plaja);

15 aprile: istituto tecnico commerciale statale « Carlo Gemellaro », corso Indipendenza.

Cagliari (per i residenti in Sardegna) 14 e 15 aprile: istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci », viale Ciusa.

(13067)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in coltivazioni arboree, a quattordici posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

In data 19 novembre 1977, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in coltivazioni arboree, a quattordici posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1976.

(12983)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera esecutiva.

In data 19 novembre 1977, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 dell'8 giugno 1976.

(12984)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli, a cinque posti di operaio comune di terza categoria con qualifica di guardiano per i servizi della Direzione generale della bonifica.

In data 19 novembre 1977, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli, a cinque posti di operaio comune di terza categoria con qualifica di guardiano per i servizi della Direzione generale della bonifica, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 7 ottobre 1976.

(12985)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Bari, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquantacinque posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1977 (Parte I e II), è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 luglio 1976, n. 1359, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Bari, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquantacinque posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1972, n. 6852.

(12633)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Cagliari, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquantacinque posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1977 (Parte I e II), è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° aprile 1974, n. 6733, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Cagliari, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquantacinque posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1972, n. 6852.

(12634)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia

L'ASSESSORE ALLA SANITA', IGIENE E AMBIENTE

Visto il proprio provvedimento n. 35 in data 11 marzo 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esame, per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di La Spezia nel consorzio tra i comuni di Deiva M. e Framura e nel comune di Lerici, al 30 novembre 1975;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale ligure n. 209 in data 4 febbraio 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nonché la relativa graduatoria formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità formale di tutti gli atti concorsuali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9, art. 7;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1) Tartarini Giuseppina con punti 63,427 su 120.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio medico provinciale di La Spezia, della prefettura di La Spezia e del comune interessato.

Genova, addì 2 settembre 1977

L'assessore: DOSIO

L'ASSESSORE ALLA SANITA', IGIENE E AMBIENTE

Visto il proprio provvedimento n. 28 in data 2 settembre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esame, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1975, bandito con provvedimento n. 35 in data 11 marzo 1976;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione della vincitrice del concorso suddetto, secondo l'ordine di preferenza indicato dall'unica candidata risultata idonea;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9, art. 7;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

L'ostetrica Tartarini Giuseppina, risultata idonea nel concorso di cui in premessa, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Lerici (La Spezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio medico provinciale di La Spezia, della prefettura di La Spezia e del comune interessato.

Genova, addì 9 settembre 1977

L'assessore: DOSIO

(12551)

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta in data 4 maggio 1973, n. 1731;

Visto il proprio decreto n. 1106 in data 3 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Imperia alla data del 30 novembre 1974 indetto con provvedimento n. 30 del 17 luglio 1975 dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente;

Preso atto che il dott. prof. Ferdinando Truini, componente della commissione di che trattasi, è deceduto il 26 aprile 1977;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione con il prof. Luigi Guerra compreso nella terna dei medici chirurghi designata dall'ordine dei medici della provincia di Imperia con nota n. 1683/15 del 24 ottobre 1975;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

Il prof. Luigi Guerra, primario chirurgo presso l'ospedale civile di Bordighera, è nominato componente la commissione giudicatrice di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Ferdinando Truini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Imperia, dell'ufficio del medico provinciale di Imperia e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 20 giugno 1977

Il presidente: CAROSSINO

(12553)

OSPEDALE DI GUBBIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gubbio (Perugia).

(12988)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi - anatomo patologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi - anatomo patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(12994)

OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI BORGOMANERO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(13010)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI POPPI

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poppi (Arezzo).

(12990)

OSPEDALE «S. MARIA BIANCA» DI MIRANDOLA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(12989)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. BANTI - SALVIATINO» DI FIRENZE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso le sedi di Firenze (Salviatino) e di Pratolino di Vaglia (G. Banti).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Firenze.

(13009)

OSPEDALE DI CETRARO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(13011)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(13048)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1977, n. **61**.

Norme di attuazione della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

Con la presente legge la regione Veneto si propone di conseguire, col concorso degli enti locali, gli obiettivi della programmazione regionale in ordine al riequilibrio sociale e territoriale, alla salvaguardia dell'ambiente e dei centri storici; al recupero sociale del patrimonio edilizio esistente e alla tutela delle aree agricole e forestali, nel quadro di un nuovo assetto urbanistico fondato su condizioni di uguaglianza e di proporzionale partecipazione contributiva per tutti i cittadini interessati.

Art. 2.
Competenze comunali

Il consiglio comunale adotta le deliberazioni di cui al primo comma dell'art. 5 e dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine il consiglio comunale stabilisce i criteri generali per l'applicazione della citata legge statale con riferimento, in particolare, a quanto disposto all'art. 6, quinto comma, all'art. 11 e all'art. 10, secondo comma.

La concessione edilizia rilasciata successivamente all'entrata in vigore della presente legge è valida solo se il relativo contributo è commisurato, eventualmente anche mediante conguaglio, al valore degli oneri come determinati ai sensi degli articoli seguenti.

Entro il termine di cui al primo comma il consiglio comunale adotta, attenendosi ai criteri e ai parametri della convenzione tipo di cui al successivo art. 10, lo schema generale in base al quale saranno stipulate le singole convenzioni.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, o dalla deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 11, secondo comma, i comuni obbligati adottano il programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico.

Art. 3.
Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione

Le tabelle n. *A*1, *A*2, e *A*3 allegate alla presente legge stabiliscono il costo teorico base e i parametri per la determinazione dell'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento alle opere elencate all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle quantità minime inderogabili fissate dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dalla vigente legislazione.

Il consiglio comunale delibera l'incidenza degli oneri di urbanizzazione da applicare per il rilascio della concessione a edificare, moltiplicando il costo teorico base per i parametri che, in relazione alla classe di ampiezza, all'andamento demografico, alle caratteristiche geografiche del comune e alle zone territoriali omogenee previste ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, dallo strumento urbanistico vigente, sono individuati nelle citate tabelle di cui all'allegato « A » della presente legge rispettivamente per le opere con destinazione d'uso residenziale, industriale-artigianale, turistica, commerciale-direzionale.

Per il calcolo dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione per le opere con destinazione d'uso residenziale il consiglio comunale determina preliminarmente il valore dell'incremento insediativo teorico dello strumento urbanistico vigente in base all'attuale popolazione residente e alla capacità insediativa che si ricava dalla applicazione degli indici di fabbricabilità stabiliti per le singole zone e assumendo che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano 100 mc di edificio.

In sede di prima applicazione della presente legge si assume come valore della popolazione residente nel comune quello risultante al 31 dicembre 1975 e per la valutazione dell'andamento demografico, la variazione media annua della popolazione residente nel periodo dal 1971 al 1974, considerandosi in condizioni di stasi i comuni per i quali l'indice di variazione è maggiore di meno 0,5 per cento e inferiore a più 0,5 per cento.

Nei comuni classificati di montagna o di collina, con riferimento alle zone territoriali ISTAT, la pendenza è quella media tra la minima e la massima rilevabile nel complesso delle zone di espansione, sia residenziali che industriali, artigianali, turistiche, commerciali o direzionali, previste dagli strumenti urbanistici.

Il moltiplicatore relativo alla presenza di coste marine, lacustri o lagunari si applica solo nelle zone diverse dalle zone territoriali omogenee di tipo *A* e *B* ad interventi edificatori per alloggi stagionali e per complessi residenziali turistici che abbiano nell'uso della costa la loro ragione di essere.

Il moltiplicatore della tabella *A*1, relativo alla zona territoriale omogenea di tipo *E*, si applica in tale zona agli interventi edificatori non contemplati all'art. 9, lettera *a*) della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 4.
Determinazione dell'incidenza del costo di costruzione

La quota di contributo per il rilascio della concessione, variabile dal 5 al 20 per cento, commisurata al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinata nella tabella numero *A*.4 allegata alla presente legge.

Il sindaco all'atto del rilascio della concessione a edificare, stabilisce, in base alle caratteristiche, alla tipologia e alla ubicazione dell'edificio, e secondo quanto determinato nella tabella di cui al comma precedente, l'ammontare della quota di contributo pertinente all'intervento specifico.

La determinazione delle caratteristiche dell'edificio è fatta con riferimento alle categorie previste dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modifiche.

Per gli alloggi, la cui costruzione è ammessa dagli strumenti urbanistici in zona artigianale e industriale, valgono i parametri pertinenti alla zona territoriale omogenea di tipo *C*.

Nelle zone territoriali omogenee di tipo *A* la quota relativa al costo di costruzione, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla tipologia dell'edificio, è pari al 14 per cento nei comuni con popolazione residente fino a 5000 abitanti, al 16 per cento in quelli con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti, al 18 per cento in quelli con popolazione compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti ed al 20 per cento in quelli con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.

Art. 5.
Determinazioni comunali

Il consiglio comunale all'atto della determinazione della quota del contributo per il rilascio della concessione, commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, può apportare modificazioni in aumento o in diminuzione, rispetto ai valori calcolati sulla base di quanto prescritto all'art. 3, al fine di adeguare l'ammontare del contributo a specifiche situazioni locali in relazione ai criteri generali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nel rispetto delle finalità della presente legge.

Le modificazioni in aumento non potranno superare il 30 per cento e quelle in diminuzione non potranno essere superiori al 10 per cento dei valori calcolati, tranne che per gli interventi edificatori nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge n. 167/1962, nei piani realizzati su aree di proprietà del comune e nei piani per gli interventi produttivi realizzati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865/1971, per i quali è ammessa la riduzione fino al 30 per cento, elevabile fino al 40 per cento per gli interventi di edilizia residenziale pubblica eseguiti dagli IACP e dalle cooperative a proprietà indivisa. Qualora i piani per gli interventi produttivi siano ubicati in

comuni dichiarati depressi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 e 3 febbraio 1971, n. 1102, è ammessa la detrazione dal costo teorico base degli importi unitari spesi per opere realizzate con finanziamenti pubblici a fondo perduto.

Spetta al consiglio comunale determinare l'ammontare del contributo per il concorso nel pagamento degli oneri di urbanizzazione previsto al punto *b*) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, punto *b*) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sono da considerare come comportanti variazioni della destinazione d'uso gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che avvengono con aumento del numero dei vani.

Il comune determina, in ordine alle concessioni relative a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali, la quota del contributo dovuto all'incidenza delle opere necessarie al trattamento o allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi, ove ne siano alterate le caratteristiche; tale determinazione è fatta sulla base delle specifiche situazioni locali, in relazione anche ai tipi di attività produttiva, e la quota così calcolata è da computare in aggiunta a quella di cui alla tabella *A2*.1, al netto degli importi relativi alla parte di tali opere direttamente eseguite dai concessionari.

Le opere di cui al comma precedente, eseguite anche da privati, in attuazione di leggi statali, regionali e di regolamenti sono soggette a regime di concessione non onerosa.

Art. 6.

Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici

I valori parametrici e le percentuali contenute nelle tabelle di cui ai precedenti articoli sono validi per i comuni dotati di strumento urbanistico approvato o adottato e trasmesso alla Regione; i comuni sprovvisti di strumento urbanistico, in sede di assunzione delle deliberazioni di cui all'art. 2, determinano la incidenza degli oneri di urbanizzazione applicando, per ciascuna categoria di opere, come costo teorico base quello massimo contenuto rispettivamente nelle tabelle *A1*, *A2* e *A3*; ai costi così ottenuti si applicano i parametri relativi alla zona territoriale omogenea di tipo *B* contenuti nelle tabelle *A1.2*, *A2.2* e *A3.2*, qualora gli interventi ricadano nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e quelli relativi alla zona territoriale omogenea di tipo *E* negli altri casi.

Art. 7.

Imprenditore agricolo a titolo principale. — Concessione gratuita

Le opere da realizzare nelle zone agricole ivi comprese le residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono soggette a regime di concessione gratuita, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione della legge 9 maggio 1975, n. 153, la condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è riconosciuta, su richiesta dell'interessato, dall'ispettore agrario provinciale.

Le nuove costruzioni o gli ampliamenti di edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale sono considerate funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale se dirette ad assicurare al nucleo familiare dell'imprenditore stesso un alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori pari a quello dei componenti del nucleo familiare ovvero un alloggio con volume residenziale fino a 600 metri cubi.

Le opere relative agli annessi rustici sono considerate funzionali alla conduzione del fondo solo per le strutture necessarie alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali conformi ai piani zonali o comunque a seguito di apposita certificazione del competente ispettorato provinciale per l'agricoltura, attestante, in riferimento al fondo di cui trattasi, la necessità delle opere ai fini produttivi, la loro idoneità tecnica, la loro convenienza economica, ed indicante la cubatura massima ammissibile.

La vendita degli immobili realizzati con concessione gratuita ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ovvero effettuata indipendentemente dalla vendita del fondo, nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, costituisce modificazione d'uso ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 8.

Scomputo del contributo

Per le aree oggetto di piano di lottizzazione convenzionata ai sensi dell'art. 28 della legge 6 agosto 1967, n. 765, la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria è commisurata ai costi reali valutati secondo stime analitiche in base alle opere previste nell'intervento specifico, mentre la determinazione degli oneri di urbanizzazione secondaria è commisurata alle quantità di opere previste, nel periodo di validità del programma pluriennale di attuazione, ai sensi del punto 9 dell'art. 12 della presente legge.

All'atto del rilascio della concessione ad edificare è corrisposta la quota di contributo eventualmente eccedente il valore delle opere realizzate in esecuzione del piano di lottizzazione convenzionata.

Lo scomputo totale o parziale ai sensi del precedente comma e dell'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è ammesso solo tra opere di urbanizzazione della stessa specie.

Nelle zone industriali e artigianali, istituite con leggi apposite ovvero deliberate da consorzi o da altri enti pubblici, dal contributo per opere di urbanizzazione di cui all'art. 10 viene scomputato il corrispettivo, in valore, pagato per le stesse opere all'atto dell'acquisto delle aree occorrenti per le costruzioni oggetto di concessione.

Il consiglio comunale stabilisce, sulla base dell'analisi dei costi di urbanizzazione documentati dagli enti attuatori della zona industriale e artigianale, l'ammontare delle quote che saranno oggetto di scomputo.

Art. 9.

Insediamenti turistici temporanei

Per la realizzazione di insediamenti turistici complementari, quali campeggi, asili per attrezzature mobili destinate ad alloggi temporanei itineranti e simili, il contributo per il rilascio della concessione è calcolato applicando i costi teorici base ed i parametri della tabella *A3*, oltre che alle attrezzature fisse, anche alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, assumendo, per la determinazione del costo teorico base, un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 1,5 mc/mq.

La concessione a edificare costruzioni destinate a soggiorno turistico temporaneo, diverse da quelle della industria alberghiera, comporta la corresponsione del contributo calcolato applicando i costi teorici base ed i parametri della tabella *A1* per la zona territoriale omogenea di tipo *E*, per la quota relativa alle opere di urbanizzazione, e i parametri della tabella *A4*, per la quota relativa al costo di costruzione.

Art. 10.

Convenzione tipo

Il consiglio comunale delibera lo schema di convenzione al quale uniformarsi per la stipula delle singole convenzioni o per la sottoscrizione degli atti unilaterali d'obbligo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità alla convenzione tipo e alle tabelle parametriche *B1*, *B2* e *B3* di cui all'allegato *B* della presente legge.

La giunta regionale, sentita la competente commissione, determina entro il 30 luglio di ogni anno, il valore del costo teorico base di costruzione da assumere per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, con riferimento ai costi di costruzione verificati a consuntivo per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata-convenzionata; il costo teorico base così determinato è aggiornato, dal comune, all'atto della stipula della convenzione, sulla base delle variazioni del bollettino dei costi per fabbricato di nuova costruzione pubblicato dall'ISTAT.

In sede di prima applicazione della presente legge si assume come costo teorico base di costruzione quello stabilito con decreto ministeriale 3 ottobre 1975, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 1 novembre 1965, n. 1179; detto costo è comprensivo delle spese generali e dell'utile di impresa.

Al fine della determinazione dei canoni di locazione il consiglio comunale assume una percentuale del prezzo di cessione pari al 4 per cento.

Art. 11.

Programma pluriennale di attuazione: comuni obbligati

Tutti i comuni del Veneto sono autorizzati alla redazione del programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e delle norme degli articoli seguenti: vi sono invece obbligati quelli non inscriti nell'elenco di cui allegato *C* alla presente legge.

Eventuali modifiche o integrazioni all'elenco, di cui al precedente comma sono apportate con delibera del consiglio regionale.

Art. 12.

Contenuto del programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione approvato o adottato e trasmesso deve riguardare le parti del territorio comunale che saranno oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia in un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Esso deve indicare essenzialmente:

1) il perimetro delle zone territoriali omogenee o porzioni delle stesse, di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione con esclusione delle aree già edificate nelle zone territoriali omogenee di tipo *A* e *B* per le quali non esista un piano attuativo di iniziativa pubblica approvato o previsto ai sensi del successivo punto 4);

2) il perimetro e la specifica destinazione delle aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive a verde pubblico o a parcheggio di cui si prevede la realizzazione, o per le percentuali prescritte all'interno delle singole zone territoriali omogenee;

3) per i comuni obbligati alla formazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e per quelli che hanno adottato detto piano, il perimetro delle aree destinate all'edilizia economica e popolare, di cui si prevede la realizzazione, rispettando la proporzione tra l'estensione di tali aree e quelle riservate all'attività edilizia privata, così come stabilito all'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; nel computo della superficie possono essere incluse anche le aree di proprietà comunale con destinazione d'uso residenziale nello strumento urbanistico di cui sia prevista l'utilizzazione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

4) le aree nelle quali il rilascio della concessione ad edificare è subordinato alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, evidenziando quelle oggetto di piano particolareggiato o di altro piano attuativo di iniziativa pubblica e quello oggetto di piano di lottizzazione convenzionata ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

5) il periodo di validità del programma pluriennale di attuazione;

6) i termini entro cui dovranno essere adottati e trasmessi gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;

7) i termini entro cui dovranno essere presentati i singoli progetti di piano di lottizzazione convenzionata; la data ultima dovrà comunque essere fissata entro il primo anno di efficacia del programma pluriennale di attuazione;

8) i termini entro i quali devono essere richieste le concessioni per singole aree comprese nel programma; tali termini per le aree oggetto di strumenti attuativi, pubblici e privati, decorrono dalla data di approvazione degli stessi e non devono essere inferiori a 12 mesi e non eccedere il periodo di efficacia del programma;

9) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione generale, per la espropriazione delle aree e la spesa prevista per la progettazione dei piani particolareggiati;

10) il quadro generale delle risorse mobilitabili per l'attuazione delle opere previste nel programma pluriennale, indicando altresì i tempi entro cui si prevede la realizzazione dei singoli stralci funzionali e le relative quote di spesa annuale

Il programma pluriennale di attuazione potrà inoltre indicare criteri e direttive per il coordinamento e per la razionale sistemazione urbanistica delle aree di cui al precedente punto 4).

Art. 13.

Dimensionamento del programma pluriennale di attuazione e scelta delle aree

Il consiglio comunale determina l'estensione delle parti di territorio comunale da includere nel programma pluriennale di attuazione sulla base del prevedibile andamento, nel periodo di validità del programma, della domanda di edilizia residenziale, commerciale, per attività turistiche, direzionali, artigianali e industriali, tenendo anche conto dei fabbisogni arretrati, e dimensionando conseguentemente l'estensione e la destinazione delle aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio.

L'estensione delle aree con destinazione d'uso residenziale non potrà essere superiore a quella determinata applicando, per il periodo di efficacia del programma gli indici di incremento assunti per il dimensionamento del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione.

In sede di prima applicazione, dal fabbisogno calcolato ai sensi del comma precedente andrà detratta la quota soddisfatta con gli interventi edilizi concessi nel periodo dal 31 gennaio 1977 alla data di approvazione del programma pluriennale.

Qualora lo strumento urbanistico preveda un incremento della popolazione residente inferiore alle 1000 unità l'estensione delle aree potrà superare il limite indicato al comma secondo.

Per l'edilizia commerciale, turistica, direzionale il fabbisogno è determinato sulla base dell'incremento verificatosi nel periodo trascorso; per l'edilizia industriale e artigianale il fabbisogno determinato sulla base delle richieste e delle previsioni di intervento degli operatori del settore; per gli spazi pubblici e d'uso pubblico il fabbisogno è almeno uguale a quello derivante dal rispetto degli standards definiti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 applicati agli interventi residenziali, commerciali, direzionali, turistici, artigianali, industriali previsti nel programma.

Le aree e gli edifici da includere nel programma pluriennale sono scelti con priorità per:

a) gli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente;

b) le aree già dotate di opere di urbanizzazione non sature, e comunque le aree nelle quali i costi d'insediamento sono relativamente più contenuti;

c) le aree già dotate di strumento urbanistico attuativo approvato;

d) le aree sulle quali non insistono colture agricole pregiate.

Il consiglio comunale procede annualmente alla verifica dello stato di attuazione del programma in concomitanza con l'assunzione della deliberazione di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e di approvazione del bilancio annuale in relazione anche alla contabilizzazione dei proventi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e a quanto stabilito al punto 9) del precedente articolo.

Sono ammesse varianti di aggiornamento del programma pluriennale se assunte in conseguenza di varianti agli strumenti urbanistici generali o al fine dell'attuazione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, o di un piano per gli interventi produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero se assunte per l'attuazione di interventi di comprovato pubblico interesse.

Sono inoltre ammesse varianti di aggiornamento necessarie per aumentare l'ampiezza del programma a seguito di comprovato incremento del fabbisogno o per modificazioni a interventi di carattere produttivo.

Art. 14.

Procedimento di formazione del programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione è deliberato dal consiglio comunale e, entro otto giorni, deve essere inviato alla competente sezione del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali ai fini del riscontro di legittimità e della conseguente esecutività.

I comuni con strumento urbanistico generale adottato e trasmesso richiedono il preventivo nulla osta della Regione in ordine alla ubicazione ed al dimensionamento delle aree da includere nel programma; il nulla osta è deliberato dalla giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Qualora entro tale data la giunta regionale non assuma alcuna deliberazione, il nulla osta si intende concesso e le aree incluse nel programma non possono essere stralciate all'atto dell'approvazione dello strumento urbanistico generale.

Il programma pluriennale di attuazione, con riferimento ai contenuti dell'art. 12, consiste essenzialmente:

1) di una planimetria in scala non inferiore a quella utilizzata per la redazione dello strumento urbanistico generale contenente le indicazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4);

2) di un elenco delle proprietà catastali delle aree di cui al punto 2);

3) di una relazione illustrativa delle motivazioni politiche assunte al fine del dimensionamento e della scelta delle aree incluse nel programma e contenente tra l'altro le indicazioni di cui ai punti 5), 6), 7), 8);

4) di una relazione programmatica in ordine ai contenuti di cui ai punti 9) e 10).

Le indicazioni della planimetria di cui al punto 1) sono aggiornate annualmente in relazione allo stato di attuazione del programma così come la relazione programmatica secondo quanto previsto al settimo comma dell'art. 13.

Art. 15.

Documento programmatico e avviso al pubblico

In vista della formazione del programma pluriennale di attuazione è approvato con deliberazione del consiglio comunale un documento preliminare che illustra gli obiettivi generali e i criteri di base per la predisposizione del programma e stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale chiunque può presentare al comune istanze tendenti a proporre scelte specifiche o generali per la formazione del programma.

Il documento programmatico è depositato per almeno trenta giorni consecutivi nella sede municipale, durante i quali chiunque può prenderne visione ed è inoltre trasmesso alle più rappresentative organizzazioni sindacali, alle associazioni di categoria industriali, artigianali e agricole e degli operatori del commercio e del turismo.

L'effettuato deposito è reso noto mediante pubblico avviso.

Art. 16.

Edificabilità prima dell'approvazione del programma pluriennale di attuazione

Fatto salvo quanto stabilito dal quarto e quinto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fino alla data di deliberazione del programma pluriennale di attuazione, sono consentiti, in conformità al programma adottato e ai vigenti strumenti urbanistici, solo interventi conseguenti all'attuazione di piani di lottizzazione o di comparto o gli interventi edilizi singoli su terreni già dotati di opere di urbanizzazione ovvero per le quali sussista l'impegno alla loro contemporanea realizzazione da parte dei proprietari interessati.

Sono inoltre consentiti gli interventi di demolizione e di consolidamento statico prescritti dal comune per tutelare la pubblica incolumità, gli allacciamenti ai pubblici servizi di edifici esistenti, e gli interventi di ampliamento dei complessi produttivi, industriali o artigianali, esistenti purchè in conformità ai vigenti strumenti urbanistici.

Art. 17.

Edificazione dopo l'entrata in vigore del programma pluriennale di attuazione

Dopo l'entrata in vigore del programma pluriennale di attuazione, l'effettuazione degli interventi edificatori previsti può avvenire nelle aree per le quali è vigente uno strumento urbanistico attuativo, che siano dotate delle opere di urbanizzazione primaria, ovvero per le quali il proprietario si impegni a realizzare contemporaneamente le opere di urbanizzazione ritenute dal comune indispensabili.

La concessione può inoltre essere data, al di fuori delle aree incluse nei programmi pluriennali, per le opere e gli interventi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dall'ultimo comma del precedente art. 16 sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici.

L'effettuazione degli interventi compresi nelle aree comunque riservate all'edificazione mediante piani di lottizzazione o di comparto, qualora vi siano più proprietari è sempre subordinata alla loro riunione in consorzio, ai sensi del successivo articolo.

L'inutile decorso dei termini di cui al punto 8) dell'art. 12 sia per gli interventi singoli che consorziali, costituisce titolo per la pronuncia di espropriazione ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 18.

Consorzi fra proprietari

In qualunque fase del procedimento successivo alla deliberazione dei programmi pluriennali di attuazione, purchè entro i termini fissati ai sensi del punto 7) dell'art. 12 della presente legge, i proprietari possono riunirsi in consorzio per l'attuazione di interventi di interesse comune secondo il criterio degli ambiti di lottizzazione o dei comparti, individuati nei programmi pluriennali o successivamente mediante determinazione del sindaco, di iniziativa propria o su richiesta degli interessati.

Decorsi inutilmente i termini di cui al punto 7) dell'art. 12 il sindaco provvede a stabilire un nuovo termine, entro cui può costituirsi il consorzio volontario e presentare i progetti di intervento previsti per l'area in questione, e a notificarlo agli interessati.

Il decorso del termine comporta la costituzione del consorzio obbligatorio, quando vi aderiscano i proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, tre quarti del valore dei beni ricompresi nel comparto e costituisce titolo per la pronuncia di espropriazione dell'area o dei beni rimanenti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente. In questo caso però i beni espropriati sono ceduti al consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio.

Art. 19.

Utilizzazione delle aree espropriate

Le aree espropriate ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che il comune non intenda utilizzare direttamente, vanno in ordine di priorità.

1) a incrementare le aree riservate dai programmi pluriennali all'edilizia economica e popolare secondo il regime dei piani di zona o agli interventi produttivi secondo il regime di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

2) alle cooperative, alle imprese o ai privati che concorrono al loro acquisto mediante una gara a licitazione privata sulla base del prezzo di esproprio e di una convenzione predisposta dal comune;

3) in via subordinata, ai privati, che concorrono al loro acquisto mediante una gara a licitazione privata.

Nei casi previsti al precedente comma, l'edificazione dovrà rispettare i criteri e la normativa prevista dai programmi pluriennali di attuazione, salvo l'indicazione di nuovi termini finali, che saranno concordati col sindaco all'atto dell'aggiudicazione.

Art. 20.

Provvedimenti sostitutivi

Qualora il sindaco non provveda alla determinazione dell'ambito territoriale, di cui al primo comma dell'art. 18 entro sessanta giorni dalla richiesta degli interessati o al rilascio della concessione nei termini fissati dall'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive integrazioni, gli interessati hanno facoltà di ricorrere al presidente del comprensorio competente entro i successivi sessanta giorni.

Il presidente del comprensorio, sentiti gli organi tecnici comprensoriali per la materia urbanistica e la commissione edilizia comunale, ove non abbia già espresso il proprio parere, provvede al riguardo entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Sono altresì affidati al presidente del comprensorio i poteri di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, numero 1150, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di particolare gravità e di inerzia del presidente del comprensorio, il presidente della giunta regionale può avocare a sè i relativi poteri.

Per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, qualora il consiglio comunale non determini, mediante delibera, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria oppure non adotti lo schema di convenzione tipo e i programmi pluriennali di attuazione e gli atti relativi di propria competenza entro i termini previsti dall'art. 2 della presente legge, il consiglio di comprensorio invia un commissario per la convocazione, ove occorra, del consiglio comunale e successivamente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio di comprensorio.

Art. 21.

Disposizioni transitorie

In via transitoria fino all'entrata in funzione dei singoli comprensori:

1) il rilascio della concessione e l'adozione degli altri adempimenti previsti al precedente art. 20 sono attribuiti al presidente della giunta regionale, sentita la commissione edilizia comunale, ove non abbia già espresso il proprio parere;

2) l'invio del commissario nei casi indicati all'art. 20 è operato dal presidente della giunta regionale.

Art. 22.

Aggiornamento delle tabelle regionali

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale aggiorna annualmente i costi teorici base di cui agli allegati *A* e *B* alla presente legge, sulla base delle avvenute variazioni dei costi di costruzione, aggiorna l'elenco della popolazione residente e dell'andamento demografico dei comuni e approva la variazione dei parametri e la ridefinizione degli elenchi delle opere di urbanizzazione.

Art. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 ottobre 1977

TOMELLERI

(*Omissis*).

(11995)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. **36.**

Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 22 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale previsto dall'art. 3 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58, è istituito il parco dei colli di Bergamo, che comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 allegata alla presente legge ed interessante i comuni di Almè, Bergamo, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo, Villa d'Almè.

I predetti comuni, la provincia di Bergamo e la comunità montana della valle Brembana, riuniti in consorzio, esercitano le funzioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale convoca i sindaci dei comuni di cui al precedente articolo 1 e i presidenti della provincia di Bergamo e della comunità montana della valle Brembana per la predisposizione e l'adozione dello statuto consortile nei modi e nei termini previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 10 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2.

Art. 3.

Il consorzio:

a) promuove il recupero del patrimonio storico e monumentale e l'arricchimento del patrimonio naturalistico-ambientale dell'area del parco e ne assicura le destinazioni ad usi pubblici secondo le previsioni del piano, ferma restando la prevalenza delle aree a bosco e a verde agricolo;

b) promuove e favorisce le attività agricole, in particolare cooperativistiche, anche con l'acquisizione e la messa a coltura delle aree recuperabili a destinazione agricola;

c) coordina gli interventi nell'area del parco con le opere ed i servizi in esso attuati;

d) promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal piano territoriale provvedendo direttamente o per il tramite degli enti consorziati, anche agli atti espropriativi eventualmente occorrenti;

e) esercita le altre funzioni assegnategli dalla presente legge o delegategli dagli enti consorziati.

Art. 4.

Il consorzio, in accordo con l'organismo comprensoriale interessato, ove costituito, entro dodici mesi dalla propria costituzione predispone ed invia alla regione, che lo adotta entro i successivi novanta giorni, il progetto di piano territoriale del parco relativo al territorio delimitato nell'allegata planimetria, in conformità alle disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

Il progetto del piano territoriale predisposto dal consorzio è adottato ed approvato dalla regione con le procedure previste dall'art. 6 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

Art. 5.

Il piano territoriale del parco:

a) indica le destinazioni delle diverse parti dell'area in relazione agli obiettivi previsti dalla presente legge;

b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;

c) dette disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali;

d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni per la costruzione di nuovi edifici, l'ampliamento e le trasformazioni d'uso di quelli esistenti, sempre che questi siano consentiti;

e) definisce le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa, ricreativa nonché il sistema della viabilità compatibile con la destinazione del parco;

f) pianifica la tutela della vegetazione ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.

Il piano territoriale del parco è costituito:

1) dalle rappresentazioni grafiche in scala non inferiore al rapporto 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

2) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti;

3) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

4) dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;

5) da un programma di interventi prioritari determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di finanziamento;

Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite negli strumenti urbanistici comunali che dovranno essere adeguati ad esse entro i termini stabiliti dal piano medesimo.

In ogni caso tutte le previsioni del piano territoriale esplicano gli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma dello art. 12 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51; sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati ed abrogano, sostituendole ad ogni conseguente effetto, eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 6.

All'interno del perimetro del parco, fino all'approvazione del piano territoriale e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti misure di salvaguardia:

a) per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici o che abbiano strumenti urbanistici approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nelle zone esterne al perimetro del centro edificato di cui allo art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono consentite esclusivamente costruzioni, pertinenti alla conduzione agricola con volumetria, riferita alla sola residenza annessa, non superiore a 0,03 mc/mq;

b) per i comuni che abbiano strumenti urbanistici vigenti approvati posteriormente all'entrata in vigore del decreto-ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nelle zone per le quali siano pre-

viste destinazioni insediative residenziali o per attività secondarie o terziarie il rilascio delle concessioni è assoggettato alla programmazione pluriennale prevista dalle leggi vigenti;

c) nelle zone a destinazione agricola ed assimilate, in quelle a verde privato ed in quelle definite come nuclei e centri storici, non sono consentite la demolizione totale o parziale, eccetto che per motivi di pubblica incolumità, nonché le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti, per i quali sono unicamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro conservativo, di adeguamento igienico e tecnologico.

Per i soli nuclei e centri storici tali misure non si applicano dal momento dell'entrata in vigore degli strumenti urbanistici attuativi.

Nel territorio del comune di Bergamo, le medesime misure non si applicano alle aree ed agli immobili compresi nell'inventario dei beni culturali isolati, dal momento dell'entrata in vigore della inerente disciplina urbanistica;

d) non sono consentiti:

1) l'apertura di cave;

2) la costruzione di recinzioni delle proprietà salvo quelle a siepe, quelle a protezione delle aree di nuova piantagione nonché quelle strettamente pertinenti gli insediamenti edilizi, per le quali è comunque richiesta la concessione di edificare;

3) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

4) la formazione di depositi non depurati di immondizie solide o liquide di qualsiasi natura o provenienza;

5) l'apposizione all'esterno dei centri abitati di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica;

6) l'esercizio del motocross su tutta l'area del parco ed il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade, fatta eccezione per i mezzi occorrenti all'attività silvo-agricola;

7) l'uccellagione;

e) sono subordinati al parere favorevole del consorzio del parco dal momento dell'avvenuta costituzione dello stesso;

1) il rinnovo delle autorizzazioni per le cave in atto;

2) la costruzione di strade ed infrastrutture in genere, sia pubbliche che private, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

3) la costruzione e l'ampliamento di nuovi impianti di pubblico servizio, in superficie, aerei o sotterranei, e dei relativi manufatti;

4) gli strumenti urbanistici generali e loro varianti, gli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, nonché l'inventario dei beni culturali isolati e l'inerente disciplina urbanistica;

5) le costruzioni e/o gli impianti destinati alle attività produttive agricole ed alla residenza connessa;

6) il livellamento dei terrazzamenti dei declivi;

il parere si intende favorevole nel caso in cui non venga espresso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

f) ferma restando l'applicazione di tutte le norme della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale», si osservano comunque le disposizioni più restrittive stabilite in via generale da altre leggi o in particolare da strumenti urbanistici vigenti.

Art. 7.

I sindaci sono responsabili ai sensi dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, del rispetto delle speciali misure indicate nel precedente art. 6.

Art. 8.

Coloro che violano le disposizioni del precedente art. 6 relative alle misure di salvaguardia sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa da irrogarsi nei modi previsti dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28, al pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 10.000.000, salvo che si tratti di violazione per cui siano già previste specifiche sanzioni amministrative e indipendentemente da eventuali responsabilità di natura penale.

Art. 9.

La facoltà di promuovere la nomina di guardie giurate onorarie ai sensi dell'art. 15, secondo comma, della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58, è estesa al presidente del consorzio del parco dei colli di Bergamo.

Art. 10.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici ed istituzionali interessati, le organizzazioni sindacali, le associazioni culturali e i cittadini possono presentare alla giunta regionale osservazioni e proposte in merito alla delimitazione territoriale del parco ed alla normativa di cui ai precedenti articoli.

Il consiglio regionale delibera in proposito entro i successivi novanta giorni provvedendo alla definitiva delimitazione territoriale mediante planimetria in scala non inferiore a 1:5.000.

Art. 11.

Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per il parco dei colli di Bergamo sono regolati dalla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5, dalla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e dalla legge regionale 22 gennaio 1977, n. 9.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 agosto 1977

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 giugno 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 agosto 1977, prot. n. 22502/10693).

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 37.

Norme per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica in attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 33 del 22 agosto 1977)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

L'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, per quanto non previsto dalla legislazione regionale sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, sono regolati dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Enti obbligati

Alla realizzazione delle opere previste dalla presente legge provvedono gli enti obbligati ai sensi delle vigenti leggi, anche riuniti in consorzio.

Detti enti operano, ove possibile, con piani organici di opere per incentivare i processi di industrializzazione edilizia anche con riferimento a quanto previsto dai successivi articoli 8 e 9 della presente legge.

Art. 3.

Utilizzazione del finanziamento

I finanziamenti di cui all'art. 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a favore degli enti obbligati, sono disposti in conformità alle prescrizioni del programma triennale delle opere approvato dalla regione ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della predetta legge.

Tali finanziamenti comprendono anche gli oneri fiscali e quelli per i rilievi geognostici.

Agli enti obbligati che provvedono alla progettazione a mezzo dei propri uffici tecnici, vengono riconosciuti gli oneri relativi alle spese vive ed eventuali collaborazioni esterne nella misura fissa globale del due per cento dell'importo finanziato con il programma di cui sopra.

Gli enti beneficiari possono utilizzare, con autorizzazione del presidente della giunta regionale, previa intesa con il ministero della pubblica istruzione, le somme stanziate con il programma triennale, per opere di edilizia scolastica diverse da quelle indicate nel programma medesimo purché siano realizzate nello stesso ambito territoriale di competenza e risultino di pari importo.

Di tale autorizzazione la giunta regionale dà comunicazione al consiglio regionale, al ministero della pubblica istruzione ed al ministero dei lavori pubblici.

I finanziamenti di cui alla presente legge possono essere erogati anche per l'acquisto di immobili esistenti, nonché per le spese di restauro e riattamento sempreché l'opera ultimata risponda alle fondamentali caratteristiche indicate agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

I finanziamenti possono altresì essere erogati per il completamento di programmi precedenti, per l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici scolastici esistenti, nonché per l'adeguamento degli stessi alla normativa regionale e statale in vigore.

Art. 4.

Normativa tecnica

I progetti delle opere devono rispettare le vigenti norme tecniche emanate dallo stato in materia di edilizia scolastica, nonché le norme generali e particolari previste per le opere pubbliche.

I progetti devono inoltre rispondere alle finalità ed ai criteri localizzativi e progettuali indicati dall'art. 1 della legge 5 agosto 1975, n. 412, nonché alle normative tecniche regionali integrative della normativa vigente.

Art. 5.

Approvazione dei progetti

Gli enti obbligati deliberano l'adozione dei progetti entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del programma triennale.

I progetti di importo fino a 800 milioni sono approvati dall'ente obbligato senza necessità di preventivi pareri. Per tali opere il progettista presenta una relazione tecnica che attesta il rispetto delle norme tecniche vigenti, comprovato da una verifica analitica dei parametri base.

L'atto deliberativo di approvazione del progetto è trasmesso alla giunta regionale per l'emissione del decreto di erogazione del finanziamento.

I progetti di importo superiore agli 800 milioni devono essere inviati alla giunta regionale per essere sottoposti al parere della commissione tecnico-amministrativa, contemporaneamente allo inoltro della deliberazione di approvazione del progetto al comitato regionale di controllo.

La commissione tecnico-amministrativa esprime parere entro novanta giorni dalla spedizione del progetto in relazione alla sua conformità alle norme tecniche in vigore.

Scaduto inutilmente tale termine il parere si ha per espresso favorevolmente.

L'approvazione dei progetti da parte degli enti obbligati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguire, nonché di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

Nel caso di appalto concorso il giudizio della commissione costituita ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, sostituisce ogni altro parere o controllo tecnico.

Art. 6.

Espropriazioni

I comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane sono delegati, per l'esecuzione di opere pubbliche di loro rispettiva competenza, ad esercitare le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1973, n. 8, in materia di procedimenti espropriativi, limitatamente ai provvedimenti autorizzativi di accesso agli immobili per la redazione degli stati di consistenza e per l'esecuzione delle misurazioni e dei rilievi ed alla nomina dei periti d'ufficio preposti a tali atti.

Sono delegate ai presidenti delle comunità montane ed ai presidenti dei consorzi costituiti tra gli enti partecipanti ad un organismo comprensoriale, le altre funzioni attribuite al presidente della giunta regionale dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per i territori non montani, la delega opererà dal novantesimo giorno dalla costituzione del relativo consorzio tra gli enti partecipanti all'organismo comprensoriale.

Art. 7.

Appalto delle opere

All'appalto delle opere di cui alla presente legge l'ente obbligato provvede secondo le procedure stabilite dalla vigente legislazione.

Le procedure per l'indizione delle gare di appalto devono essere iniziate entro trenta giorni dalla data in cui la delibera di approvazione del progetto è divenuta esecutiva o dall'occupazione temporanea dell'area, se successiva.

Le gare per l'aggiudicazione dei lavori andate deserte possono essere subito rinnovate anche con ammissione di offerte in aumento, senza l'obbligo di preventiva autorizzazione. Se la gara in aumento va deserta si può esperire la trattativa privata; anche per tale procedura non vi è obbligo di preventiva autorizzazione.

Qualora si ricorra al sistema dell'appalto concorso, della commissione giudicatrice, nominata dall'ente appaltante, dovrà far parte un esperto designato dal provveditore agli studi, competente per territorio, un ingegnere e un architetto scelti fra una terna proposta dagli ordini professionali.

Il capitolato d'appalto dovrà prevedere, in relazione alla entità dell'opera, un termine di ultimazione dei lavori non superiore ad un anno dalla data di consegna dei lavori.

La previsione di un termine superiore potrà essere adottata solo per opere di rilevante entità e complessità, su autorizzazione del presidente della giunta regionale.

Art. 8.

Concessione

Le opere potranno essere realizzate mediante il sistema della concessione ai soggetti indicati dall'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, con le modalità definite dalla legislazione vigente in materia.

Art. 9.

Concorsi per progetti tipo

Al fine di favorire la diffusione di tipologie edilizie rispondenti al rinnovamento ed aggiornamento del processo educativo, di razionalizzare la produzione edilizia e di organizzare le concessioni di cui all'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, e salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 1930, per i concorsi riservati ai liberi professionisti, la giunta regionale, sentito il parere delle commissioni consiliari competenti e della commissione tecnico-amministrativa, indice, con bandi da pubblicarsi nel bollettino ufficiale, concorsi per la presentazione di progetti tipo di strutture scolastiche di vari ordini e gradi accompagnati da offerte vincolanti per l'esecuzione degli stessi compresi in fasce di costo stabilite.

Ai concorsi possono partecipare le imprese, anche temporaneamente associate, che siano in possesso dei requisiti per partecipare alle gare di appalto.

I concorsi sono banditi per progetti comprensivi di tutte le loro possibilità di aggregazione e di varianti compatibili con il procedimento costruttivo e con il costo massimo ritenuto ammissibile.

Il bando di concorso da pubblicarsi nelle forme e modalità previste dalla legislazione vigente deve contenere almeno:

a) l'indicazione delle opere-tipo da progettare;

b) le caratteristiche tipologiche e costruttive;

c) gli indici di funzionalità didattico-pedagogici inerenti al tipo di costruzione richiesta;

d) i limiti dei costi e dei tempi di esecuzione;

e) i limiti temporali di validità dell'offerta e le modalità per la revisione della stessa;

f) la definizione del grado di elaborazione dei progetti concorrenti.

La giunta regionale, previo parere della commissione tecnico-amministrativa, integrata dagli esperti di cui al successivo art. 18 e da due rappresentanti nominati dagli organismi regionali dell'ANCI e dell'UPI, verifica l'idoneità tecnica ed economica dei progetti e predispone, agli effetti del successivo art. 10, un repertorio di quelli ritenuti idonei.

Art. 10.
Ricorso ai progetti tipo

Gli enti obbligati, ove intendano avvalersi di uno dei progetti tipo elencati nel repertorio di cui al precedente art. 9, ne affidano la realizzazione, mediante convenzione, alle imprese titolari del progetto.

Il progetto può essere modificato in relazione alle richieste degli enti obbligati ed alle concrete esigenze delle parti contraenti, in modo da non comportare tuttavia alterazioni sostanziali al progetto stesso.

Il prezzo corrispettivo è negoziato sulla base dell'offerta vincolante fatta dall'impresa titolare del progetto, salvo quanto disposto dal precedente art. 9, quarto comma, lettera *e*).

La convenzione di cui al primo comma deve stabilire che l'impresa esecutrice elabori i progetti esecutivi in base alle norme sulla progettazione delle opere pubbliche e le modalità per l'affidamento a terzi di opere e di impianti integrativi che possono essere appaltati a cura dell'ente obbligato.

Per l'esecuzione, il collaudo e la risoluzione delle controversie si applica il capitolato generale di appalto per le opere di interesse della regione Lombardia.

Art. 11.
Consegna dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre venti giorni dalla data in cui divengono esecutivi il contratto d'appalto o l'atto di concessione.

Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di occupazione anche temporanea degli immobili stessi, se successiva al termine di cui al primo comma.

Qualora nel giorno stabilito l'appaltatore non si presenti a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un breve termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'amministrazione ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 12.
Integrazione dei finanziamenti

Nel caso di richiesta di integrazione del finanziamento concesso per la revisione dei prezzi o di aggiudicazione dei lavori mediante gare con offerte in aumento, o di maggiori costi delle aree, il presidente della giunta regionale, sulla base delle richieste motivate e documentate dagli enti interessati, concede il finanziamento integrativo, entro il limite del quindici per cento dell'importo originario.

Nel caso di richieste di finanziamenti integrativi per maggiori opere o per importi eccedenti il limite del quindici per cento si potrà provvedere con deliberazione della giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, e solo mediante l'utilizzo di eventuali residui nei fondi a disposizione.

Sono comunque a carico degli enti obbligati gli oneri derivanti da opere non previste dal piano, da sovradimensionamento progettuale, da ritardi rispetto ai tempi di adempimento.

Art. 13.
Erogazione dei finanziamenti

L'accreditamento della quota di finanziamento relativa allo acquisto dell'area può essere richiesta dal rappresentante dell'ente obbligato a partire dalla data di occupazione dell'area stessa ed è commisurata alla relativa indennità di esproprio.

L'accreditamento della quota per la predisposizione dei progetti può essere richiesta dal momento della loro approvazione.

L'accreditamento dei finanziamenti per la realizzazione delle opere è disposto su istanza del rappresentante dell'ente e su semplice dichiarazione dello stato di avanzamento dei lavori con le seguenti modalità:

a) trenta per cento su presentazione del verbale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato;

b) trenta per cento su presentazione dello stato di avanzamento relativo al successivo trenta per cento dei lavori, dal capo dell'ufficio tecnico dell'ente interessato, o in mancanza, dal direttore dei lavori;

c) trenta per cento su presentazione dello stato di avanzamento relativo al successivo trenta per cento dei lavori.

Il saldo viene corrisposto ad avvenuto collaudo dell'opera.

Per gli acquisti di immobili, il finanziamento previsto viene erogato sino a copertura del costo nei limiti del finanziamento concesso, su presentazione della delibera esecutiva di acquisizione dell'immobile e della documentazione relativa. L'eventuale finanziamento residuo, a copertura dei costi di riattamento, è erogato con le procedure stabilite per la realizzazione delle opere.

La tesoreria regionale provvede ai singoli pagamenti su ordini emessi dall'ente interessato. Gli interessi maturati sui fondi accreditati sono introitati dalla regione.

I pagamenti sono disposti con decreti del presidente della giunta regionale entro i limiti degli stanziamenti annualmente iscritti nel bilancio regionale.

I singoli versamenti sono vincolati ai fini cui sono destinati.

Art. 14.
Intervento sostitutivo

In caso di inosservanza dei termini fissati dagli articoli precedenti e di quello previsto dall'art. 10, terzo comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, la giunta regionale, prefissato eventualmente un breve termine, si sostituisce agli enti competenti, entro i limiti di spesa fissati dal piano di riparto dei finanziamenti, nell'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

Art. 15.
Delega alle comunità montane

Ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i comuni montani possono delegare alla comunità di cui fanno parte le funzioni previste dalla presente legge.

In tal caso la comunità montana assume la qualità di ente obbligato alla realizzazione dell'opera a tutti gli effetti previsti dalla presente legge.

L'opera è consegnata al comune interessato con l'atto di collaudo, alle cui operazioni partecipa un rappresentante del comune stesso.

La delega può anche concernere solo talune delle operazioni previste dalla presente legge.

Art. 16.
Vincolo delle opere ad uso scolastico

Le opere realizzate in base alla presente legge fanno parte del patrimonio indisponibile degli enti obbligati, con destinazione ad uso scolastico.

Resta salva l'utilizzazione delle opere per tutte le attività previste dall'art. 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1975, n. 412, secondo le modalità stabilite di intesa con gli enti proprietari dell'immobile nel rispetto dei criteri generali di utilizzo determinato dai consigli scolastici provinciali ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

Gli enti proprietari curano la manutenzione delle opere, al fine di mantenerne la piena efficienza e funzionalità.

Art. 17.
Attività regionali
per l'innovazione progettuale dell'edilizia scolastica

Per conseguire i fini di cui all'art. 1 della legge 5 agosto 1975, n. 412, la Regione, operando anche in collegamento con gli enti locali e con gli organismi ministeriali di ricerca nel settore dell'edilizia scolastica, svolge compiti di:

a) raccolta e diffusione di progetti sperimentali anche attraverso l'organizzazione di mostre fisse od itineranti;

b) studio e ricerca in materia di edilizia scolastica anche al fine di predisporre la normativa tecnica regionale nel quadro della normativa vigente;

c) elaborazione di proposte per orientare la produzione di componenti edilizi standardizzati con l'istituzione di un catalogo dei componenti stessi;

d) consulenza e assistenza per gli enti locali e per gli organi collegiali di gestione democratica della scuola anche al fine di promuovere l'aggregazione degli enti obbligati per le finalità di cui al precedente art. 8 della presente legge;

e) promozione della qualificazione della progettazione di edifici scolastici anche con bandi di concorso.

A tal fine la giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente, predispone un programma operativo corredato delle necessarie indicazioni circa l'organizzazione, il funzionamento, le procedure ed i tempi previsti per lo svolgimento di tali attività.

Art. 18.

Collaborazioni professionali

La giunta regionale è autorizzata a conferire incarichi di collaborazione professionale a non più di cinque esperti di elevata qualificazione per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 9, ultimo comma, nonché per l'effettuazione di tutte le ricerche di cui al precedente art. 17.

Per il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi si applica quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21.

Art. 19.

Rilevazione dei fabbisogni

La Regione allo scopo di operare una organica programmazione del sistema scolastico e di accertare i fabbisogni esistenti, promuove una sistematica rilevazione sulla situazione dell'edilizia scolastica, in concorso con gli organismi ministeriali competenti, gli enti obbligati, i distretti scolastici e gli organismi comprensoriali.

Art. 20.

Delega e firma

Il presidente della giunta regionale può delegare l'assessore competente alla firma degli atti di sua competenza previsti dalla presente legge.

Art. 21.

Norma finanziaria

All'onere derivante dal conferimento degli incarichi di cui al precedente art. 18, nel presunto ammontare di lire 20 milioni si provvede con i fondi stanziati sul cap. 112203 « Spese diverse onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazione per particolari problemi di interesse regionale (legge regionale 22 aprile 1974, n. 21) », iscritto nello stato di previsione della spese dei bilanci regionali di competenza ai sensi della legge 22 aprile 1974, n. 21.

Agli ulteriori oneri derivanti dalla esplicazione delle attività di cui al precedente art. 17, diverse da quelle di ricerca da effettuarsi da parte dei titolari degli incarichi di cui al precedente comma, per un ammontare annuo presunto di 10 milioni di lire, si farà fronte con i fondi stanziati nel cap. 112200 « Spese per la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi e seminari di studio, nonché per l'adesione e la partecipazione della regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti (legge regionale 22 aprile 1974, n. 21) », iscritto nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali di competenza.

La spesa per la realizzazione del piano triennale 1975-1977 è determinata nell'ammontare indicato dall'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 7. Nei capitoli indicati in tale articolo verranno iscritti nei successivi bilanci regionali, sino al 1982, le appostazioni contabili corrispondenti ai finanziamenti attribuiti alla regione Lombardia per il secondo piano triennale.

Art. 22.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 agosto 197

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 luglio 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 agosto 1977, prot. n.* 21802/10667).

(12031)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773370)